

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	177
Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) » a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)</i>	178
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	182
ALLEGATO 2 <i>(Emendamenti)</i>	184
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato)</i>	187
Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	181
ALLEGATO 4 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	190

Mercoledì 7 giugno 2000. – Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. – Interviene il Ministro per le politiche agricole e forestali, On. Alfonso Pecoraro Scanio.

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera dei deputati, in data 5 giugno 2000, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consul-

tiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il deputato Luciano Caveri - al quale rivolgo il benvenuto - in sostituzione del deputato Siegfried Brugger, dimissionario.

Aggiunge inoltre che in data odierna sono pervenute alla Commissione le osservazioni deliberate dalla XIII Commissione agricoltura della Camera sullo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ».

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) » a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 1° giugno 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, prima di passare ad esaminare gli emendamenti (*allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*allegato 1*), propone di riformulare il punto 4) della proposta medesima nel seguente modo: « Differenziare all'interno dell'Agenzia la funzione di organismo pagatore dalla funzione di organismo di coordinamento ai sensi della normativa europea, anche utilizzando per quest'ultima funzione – previa convocazione di apposita Conferenza di servizi – le risorse e le strutture attualmente deputate a detta funzione di coordinamento nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali. In tale prospettiva potrebbe risultare utile differenziare le attuali strutture dell'Agenzia da un'apposita struttura preposta ai compiti di organismo pagatore », nonché di inserire il seguente punto 5): « Valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'addebito alle regioni delle eventuali correzioni finanziarie, apportate dalla Comunità europea, imputabili direttamente alle attività svolte dalle regioni medesime, nonché delle corrispondenti quote di cofinanziamento statale ».

La Commissione approva le proposte di riformulazione e di integrazione formulate dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Bonatesta 4 e Frattini 9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Frattini 1, Cennamo 2, Nieddu 6, Duva 7 e sugli identici

emendamenti Cennamo 10 e Gubert 11. Invita al ritiro degli emendamenti Duva 3 e Cennamo 5. Chiede chiarimenti sugli emendamenti Gubert 8 e Frattini 12.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS) illustrando l'emendamento Cennamo 2 di cui è cofirmatario, fa notare che l'emendamento è finalizzato a riconoscere la possibilità di istituire i Centri di assistenza autorizzata agricola non solo su iniziativa delle organizzazioni professionali agricole, come previsto nel testo dello schema di decreto, ma anche su iniziativa di organizzazioni sindacali che svolgano servizi analoghi mediante loro enti di patronato e di assistenza professionale. Si intende così rafforzare quanto già previsto nell'ultimo periodo del punto 1) della proposta di parere.

Relativamente poi all'emendamento Cennamo 5 di cui è cofirmatario, fa rilevare che le organizzazioni professionali agricole, abilitate a istituire i Centri autorizzati di assistenza, non necessariamente coincidono con le associazioni di produttori-lavoratori agricoli alle quali va pertanto estesa la facoltà di istituire i centri suddetti.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) illustrando l'emendamento 8 di cui è firmatario, fa notare che nella proposta di parere depositata dal relatore l'inquadramento del personale dell'AIMA nei ruoli dell'Agenzia è rinviato al momento del rinnovo contrattuale del comparto di destinazione. Secondo tale impostazione potrebbe determinarsi una differenza fra l'inquadramento attuale e l'inquadramento nel momento del rinnovo contrattuale. Appare pertanto opportuno garantire un assestamento immediato della situazione attuale. Aggiunge che l'emendamento è finalizzato a garantire un inquadramento del personale non solo in base ai contenuti professionali, ma anche con riferimento ai titoli di specializzazione o ai titoli di « esperti » rilasciati direttamente dalla Comunità europea.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) illustrando gli emendamenti 3 e 12 di cui

è firmatario, esprime perplessità sullo spirito dello schema di decreto correttivo in esame. In effetti, in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo istitutivo dell'AGEA, era stata da più parti rilevata la inopportunità di un'Agenzia che operasse secondo il modello dell'AIMA con evidente pregiudizio per il processo di devoluzione alle regioni dei compiti di organismo pagatore: il provvedimento in esame non sembra rispondere alle esigenze manifestate in quell'occasione.

Il decreto legislativo n. 165 del 1999 sopprimendo l'AIMA affida il ruolo di organismo pagatore all'AIMA in liquidazione fino al momento della istituzione e del riconoscimento degli organismi pagatori regionali a cui si intende affidare il compito principale di gestione delle risorse. Il decreto legislativo non riconosce pertanto alcuna funzione di gestione all'AGEA.

Il provvedimento in esame altera l'impostazione del decreto legislativo n. 165 del 1999 in quanto riconosce all'AGEA il compito di gestione delle risorse in precedenza attribuito all'AIMA annullando così il processo di devoluzione alle regioni del ruolo di organismi pagatori.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) ricordando che in occasione della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 era stato proposto di mantenere a livello statale l'AIMA trasferendo alle regioni le IPAB con conseguente successiva declaratoria della incostituzionalità della relativa norma, fa presente che appare opportuno, soprattutto dopo la decisione di mantenere il Ministero delle politiche agricole e forestali, che non intervenga un'AGEA con funzioni analoghe a quelle dell'AIMA. Conclude osservando che la questione posta dal deputato Frattini risponde all'esigenza di chiarire se l'agricoltura sia da ritenere materia interamente regionale ed europea o non necessiti ancora di strutture a livello statale.

Il ministro Alfonso PECORARO SCANIO richiamando quanto rilevato nella

precedente seduta, si dichiara favorevole al principio della libera concorrenza di soggetti diversi dalle organizzazioni professionali agricole per la istituzione dei Centri autorizzati di assistenza agricola. Rimette comunque alla Commissione la decisione sui soggetti abilitati ad istituire i centri medesimi.

Relativamente alle competenze regionali, fa notare che, pur essendo indiscusse le funzioni di organismo pagatore delle regioni, non appare ammissibile a livello europeo l'esistenza di una pluralità di interfaccia con l'Unione Europea con qualifica di organismo pagatore. Pertanto, l'interfaccia con l'Unione Europea relativamente alla erogazione di contributi deve rimanere unico. In tale prospettiva, appare opportuno distinguere all'interno dell'Agenzia le funzioni di organismo pagatore come momento di raccordo dalle funzioni di coordinamento delle politiche. Precisa che tale differenziazione di funzioni non pregiudica le competenze delle regioni in materia di gestione delle risorse, che restano indiscusse. Conclude dichiarando, relativamente alla questione del Ministero delle politiche agricole e forestali, la propria disponibilità ad un riconoscimento del Ministero come Ministero dell'alimentazione, in analogia a quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei. A tal proposito comunica di aver proposto di rimodulare, attraverso il ricorso ad un provvedimento correttivo del decreto n. 300 del 1999, la denominazione del Ministero in modo da trasformarlo in Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, che rappresenta un settore di particolare rilevanza in Italia.

La Commissione passa quindi a deliberare sui singoli emendamenti.

Approva quindi gli emendamenti Frattini 1 e gli identici emendamenti Cennamo 10 e Gubert 11.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Cennamo 2 inserendo al punto 1) della proposta di parere il seguente periodo: « Preveda inoltre il Go-

verno la possibilità di istituire i Centri autorizzati di assistenza agricola anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali che svolgono servizi analoghi mediante loro enti di patronato e di assistenza professionale ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Cennamo 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, rinnova l'invito al ritiro dell'emendamento Duva 3 ritenendo ovvio che il Governo debba tener conto delle determinazioni che saranno assunte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine all'esposto presentato dal Collegio nazionale degli agrotecnici.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS) facendo proprio l'emendamento Duva 3, lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Bonatesta 4.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Cennamo 5 aggiungendo al punto 1) della proposta di parere, dopo le parole « presenza nel Cnel » le parole « nonché di associazioni di produttori-lavoratori agricoli ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Cennamo 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbita dalla votazione sull'emendamento Cennamo 2 la votazione sugli emendamenti Nieddu 6 e Duva 7. In qualità di relatore, propone di riformulare l'emendamento Gubert 8 aggiungendo al punto 2), lettera a) della proposta di parere, dopo le parole « in base ai propri contenuti professionali » le seguenti: « e facendo particolare riferimento ai titoli di specializzazione o ai titoli di 'esperti' rilasciati nell'ambito

del settore dell'agricoltura dalla Comunità europea ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 8 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira l'emendamento 9 di cui è firmatario. Relativamente all'emendamento 12, fa notare che attraverso tale emendamento si intende modificare l'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 1999 come modificato dall'articolo 10 del presente schema di decreto in modo da precisare che il subentro dell'Agenzia nelle funzioni dell'AIMA in liquidazione quale organismo pagatore è delimitato temporalmente fino al momento del conseguimento del nuovo assetto di gestione decentrata degli interventi di mercato finanziati dal FEOGA.

Il ministro Alfonso PECORARO SCANIO nel ribadire che il testo dello schema di decreto non intende modificare le competenze regionali in materia di erogazione di contributi, si dichiara favorevole a precisare all'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 10 del presente decreto, che il subentro dell'Agenzia nella qualifica di organismo pagatore avviene fino all'istituzione e al riconoscimento degli appositi organismi regionali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Frattini 12 nel senso di aggiungere al punto 4) della proposta di parere come riformulata il seguente periodo: « Precisare inoltre all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 10 del presente decreto, che l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione nella erogazione degli aiuti comunitari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto n. 165 del 1999 come modificato dall'articolo 3 del presente decreto in base al quale l'Agenzia è l'organismo pagatore dello Stato italiano

per la erogazione di aiuti fino alla istituzione e al riconoscimento degli appositi organismi regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo 3 ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Frattini 12 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte.

La Commissione approva (*allegato 3*).

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 1° giugno 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che non sono pervenuti emendamenti alla proposta di parere depositata, che pone pertanto in votazione.

La Commissione approva (*allegato 4*).

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)» a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. VINCENZO CERULLI IRELLI**

La Commissione,

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 relativo alla soppressione dell'AIMA e alla istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emanato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) constatato che il provvedimento è stato deliberato in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della stessa legge n. 59, che delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive di precedenti decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi;

c) rilevato che le modifiche al decreto legislativo n. 165 del 1999 rispondono ad esigenze emerse in sede europea relative alla necessità di garantire la continuità nelle funzioni di organismo pagatore dell'AIMA;

d) chiarito che gli organismi di settore di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 1999, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, si identificano attualmente con l'Ente Nazionale Risi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n.165 del 1999, come introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, prevedere al comma 2 la possibilità di istituire i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) su iniziativa delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative, indipendentemente dal riferimento ai dieci anni dalla loro costituzione e presenza nel CNEL, nonché di associazioni di liberi professionisti. Appare opportuno mantenere comunque ferme le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali.

La modifica è dettata dalla esigenza di consentire non solo alle organizzazioni professionali agricole, ma anche a determinate professionalità - come quelle degli agrotecnici, dei periti agrari e dei dottori agronomi e forestali - la possibilità di svolgere le funzioni di assistenza agli imprenditori agricoli.

Valuti inoltre il Governo la possibilità di estendere anche ad organizzazioni sindacali la facoltà di istituire i centri autorizzati di assistenza agricola.

2) per quanto concerne la disciplina del personale, la Commissione condivide l'esigenza manifestata dalle organizzazioni sindacali di garantire i diritti acquisiti dal personale dell'AIMA, nella fase di passaggio al nuovo ente. Pertanto appare opportuno:

a) sostituire il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 1999, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, con il seguente:

« Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000 il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è trasferito nei ruoli dell'agenzia. Al rinnovo contrattuale del comparto di destinazione, il personale è inquadrato, in base ai propri contenuti professionali, nei ruoli dell'agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 ».

b) sopprimere il comma 4 dell'articolo 6 e sostituire al comma 5 del medesimo articolo l'ultimo periodo con il seguente:

« È fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni ».

c) inserire alla fine del comma 7 dell'articolo 6 il seguente periodo:

« I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione

per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'agenzia ».

d) sopprimere infine il comma 8 dell'articolo 6.

3) riconoscere all'AGEA anche il ruolo di organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea nel settore della pesca, apportando a tal fine le opportune modificazioni al testo del decreto e prevedendo parallelamente l'ampliamento di una unità dei membri del consiglio di amministrazione, da scegliere tra personalità esperte nel settore della pesca.

4) differenziare all'interno dell'Agenzia la funzione di organismo pagatore dalla funzione di organismo di coordinamento ai sensi della normativa europea, utilizzando per quest'ultima funzione anche le risorse e le strutture attualmente deputate al coordinamento nell'ambito del ministero delle politiche agricole e forestali. In tale prospettiva potrebbe risultare utile differenziare le attuali strutture dell'Agenzia da un'apposita struttura preposta ai compiti di organismo pagatore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)» a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Inserire, nella premessa, la seguente lettera d):

d) considerato che il correttivo dovrebbe puntare a rendere concreta ed irreversibile la scelta del modulo decentrato di gestione degli aiuti comunitari stabilendo, innanzitutto, in relazione ai rilievi comunitari, una netta distinzione tra organismo di coordinamento ed organismi di pagamento e recuperando appieno la *ratio* della riforma per la quale la liquidazione dell'Aima non era da intendersi tanto come soppressione giuridica dell'Ente ma come superamento del modulo centralizzato di pagamento degli aiuti comunitari.

1. Frattini.

Al punto 1) della proposta di parere dopo le parole: colleghi professionali aggiungere le seguenti: ed a quelle organizzazioni sindacali che svolgono servizi analoghi mediante loro enti di patronato e di assistenza professionale.

2. Cennamo, Nieddu, D'Alessandro Prisco.

All'indirizzo 1), alla riga 7, dopo le parole: colleghi professionali aggiungere le seguenti: Appare pertanto opportuno che il Governo adotti, in materia, i conseguenti provvedimenti tenendo in particolare conto delle determinazioni che sa-

ranno assunte dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ordine all'esposto presentato il 9 maggio 2000 dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici.

3. Duca.

Al punto 1) sopprimere il terzo periodo.

4. Bonatesta, Magnalbò.

Al punto 1) della proposta di parere sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Appare opportuno estendere la facoltà di istituire i CAA alle associazioni di produttori-lavoratori agricoli, fatte salve le convenzioni già stipulate con l'Aima alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

5. Cennamo, Nieddu, D'Alessandro Prisco.

Sostituire al punto 1 l'ultimo capoverso con il seguente:

« Prevedere la facoltà di istituzione dei CAA anche da parte delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative ».

6. Nieddu, D'Alessandro Prisco.

All'indirizzo 1), alla riga 13, dopo le parole: assistenza agricola aggiungere le seguenti: sulla base di quanto previsto

dall'articolo 32 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 per quanto riguarda i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale.

7. Duca.

Al punto 2, lettera a) secondo periodo, sostituire le parole dall'inizio a: contenuti professionali con le seguenti:

« Il personale è inquadrato, in base ai propri contenuti professionali, facendo particolare riferimento ai titoli universitari di specializzazione in materia di Diritto dell'Economia della Comunità europea o equivalenti o titoli di "esperti" rilasciati direttamente dalla Comunità europea nell'ambito del settore dell'agricoltura nonché alla qualità dell'attività prestata all'Aima, ».

8. Gubert.

Sopprimere il punto 3) del parere.

9. Frattini.

Al punto 3) della proposta di parere aggiungere dopo le parole: dell'Unione europea nel settore della pesca le seguenti: sezione orientamento e garanzia.

10. Cennamo, Nieddu.

Al punto 3), dopo le parole: Unione europea nel settore della pesca, inserire le parole seguenti: Sezione Orientamento e Garanzia.

11. Gubert.

Sostituire il punto 4 con il seguente:

4) differenziare nell'ambito dell'Agea le strutture deputate a svolgere compiti di organismo di intervento nazionale e di coordinamento ai sensi della normativa europea utilizzando per quest'ultima funzione le risorse attualmente impiegate nell'ambito del Ministero delle politiche

agricole e forestali da quelle preposte ai compiti di organismo pagatore da organizzare in modo autonomo e funzionalmente e contabilmente indipendente. Pertanto appare opportuno sostituire l'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 10 del presente decreto, con il seguente:

1. Fino alla data di conseguimento – che viene fissata al 31 dicembre 2001 – del nuovo assetto di gestione decentrata degli interventi di mercato finanziati dal FEOGA, l'Aima in liquidazione – come organismo pagatore stralcio (O.P.S.) – continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Commissario liquidatore provvede inoltre a curare il passaggio delle attività, delle funzioni e dei beni materiali ed immateriali agli organismi pagatori regionali con modalità idonee a garantire la continuità operativa delle procedure di erogazione.

3. Allo scopo di garantire la continuità nella erogazione degli aiuti ai produttori, sono prorogati, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e fino all'espletamento delle relative procedure di gara, i rapporti contrattuali in essere per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e di gestione dell'Aima degli interventi comunitari. I fondi necessari sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

4. Le spese di funzionamento dell'organismo pagatore stralcio – ex Aima – sono a carico dei fondi di bilancio dell'Agea.

5. Al Commissario liquidatore compete la gestione del conto infruttifero di cui all'articolo 7, comma 3, che a lui viene intestato con la dizione « aiuti ed ammassi comunitari », la contabilizzazione delle entrate e delle spese comunitarie, la tenuta, la compilazione e presentazione del rendiconto annuale di spesa nonché la cura degli adempimenti di chiusura dello

stesso con i competenti Servizi comunitari in conformità della normativa contabile comunitaria.

6. Per lo svolgimento delle attività di competenza, il Commissario liquidatore si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dall'Agea ed è affiancato da due sub-commissari nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Il regolamento del personale

dell'Agea, articolato in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità, determina la dotazione organica dell'O.P.S. — ex Aima — avendo cura di tenere nettamente distinte le funzioni di organismo di coordinamento con le attività di gestione e pagamento degli aiuti comunitari.

12. Frattini.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)» a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

e) esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 relativo alla soppressione dell'AIMA e alla istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emanato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

f) constatato che il provvedimento è stato deliberato in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della stessa legge n. 59, che delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive di precedenti decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi;

g) rilevato che le modifiche al decreto legislativo n. 165 del 1999 rispondono ad esigenze emerse in sede europea relative alla necessità di garantire la continuità nelle funzioni di organismo pagatore dell'AIMA;

h) chiarito che gli organismi di settore di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 1999, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, si identificano attualmente con l'Ente Nazionale Risi;

e) considerato che il correttivo dovrebbe puntare a rendere concreta ed irreversibile la scelta del modulo decentrato di gestione degli aiuti comunitari stabilendo, innanzitutto, in relazione ai

rilievi comunitari, una netta distinzione tra organismo di coordinamento ed organismi di pagamento e recuperando appieno la «ratio» della riforma per la quale la liquidazione dell'AIMA non era da intendersi tanto come soppressione giuridica dell'ente ma come superamento del modulo centralizzato di pagamento degli aiuti comunitari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) all'articolo 3-bis del decreto legislativo n.165 del 1999, come introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, prevedere al comma 2 la possibilità di istituire i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) su iniziativa delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative, indipendentemente dal riferimento ai dieci anni dalla loro costituzione e presenza nel CNEL, nonché di associazioni di produttori - lavoratori agricoli e di associazioni di liberi professionisti. Preveda inoltre il Governo la possibilità di istituire i centri autorizzati di assistenza agricola anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali che svolgono servizi analoghi mediante loro enti di patronato e di assistenza professionale. Appare opportuno mantenere comunque ferme le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali.

La modifica è dettata dalla esigenza di consentire non solo alle organizzazioni professionali agricole, ma anche a determinate professionalità - come quelle degli agrotecnici, dei periti agrari e dei dottori agronomi e forestali - la possibilità di svolgere le funzioni di assistenza agli imprenditori agricoli;

2) per quanto concerne la disciplina del personale, la Commissione condivide l'esigenza manifestata dalle organizzazioni sindacali di garantire i diritti acquisiti dal personale dell'AIMA, nella fase di passaggio al nuovo ente. Pertanto appare opportuno:

a) sostituire il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 1999, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, con il seguente:

« Per consentire la continuità nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000 il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data è trasferito nei ruoli dell'agenzia. Il personale è inquadrato - in base ai propri contenuti professionali e facendo particolare riferimento ai titoli di specializzazione o ai titoli di 'esperti' rilasciati nell'ambito del settore dell'agricoltura dalla Comunità europea - nei ruoli dell'agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; è fatta salva la facoltà del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 »;

b) sopprimere il comma 4 dell'articolo 6 e sostituire al comma 5 del medesimo articolo l'ultimo periodo con il seguente:

« È fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni »;

c) inserire alla fine del comma 7 dell'articolo 6 il seguente periodo:

« I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso gli enti di provenienza, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'agenzia »;

d) sopprimere infine il comma 8 dell'articolo 6;

3) riconoscere all'AGEA anche il ruolo di organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea nel settore della pesca, sezione orientamento e garanzia, apportando a tal fine le opportune modificazioni al testo del decreto e prevedendo parallelamente l'ampliamento di una unità dei membri del consiglio di amministrazione, da scegliere tra personalità esperte nel settore della pesca;

4) differenziare all'interno dell'Agenzia la funzione di organismo pagatore dalla funzione di organismo di coordinamento ai sensi della normativa europea, anche utilizzando per quest'ultima funzione - previa convocazione di apposita conferenza di servizi - le risorse e le strutture attualmente deputate a detta funzione di coordinamento nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali. In tale prospettiva potrebbe risultare utile differenziare le attuali strutture dell'Agenzia da un'apposita struttura preposta ai compiti di organismo pagatore. Precisare inoltre all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 10 del presente decreto, che l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione nell'erogazione degli aiuti comunitari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto n. 165 del 1999, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, in base al quale l'Agenzia è l'organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti fino all'istituzione e al riconosci-

mento degli appositi organismi regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo 3;

5) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'addebito alle regioni delle

eventuali correzioni finanziarie, apportate dalla Comunità europea, imputabili direttamente alle attività svolte dalle regioni medesime, nonché delle corrispondenti quote di cofinanziamento statale.

ALLEGATO 4

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale, in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. LUIGI MASSA E APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione,

esaminati i quattordici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie per spese di personale;

rilevato che i provvedimenti in esame costituiscono l'adempimento amministrativo conclusivo della procedura di conferimento delineata dal decreto legislativo n. 469 del 1997, in base al quale vengono trasferiti alle regioni tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego con contratto di diritto privato, e il 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del

lavoro, settore politiche del lavoro, e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura;

constatato che gli schemi di decreto riguardano singolarmente ciascuna regione a statuto ordinario fatta eccezione per la regione Puglia il cui relativo provvedimento non ha ancora completato l'istruttoria;

rilevata la totale convergenza delle regioni con la posizione del Governo in merito al trasferimento di risorse finanziarie per spese di personale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE